

POLIZZA STRUTTURE

(Polizza con mandato in esclusiva alla società Sicuragro spa)



Condizioni Generali di Assicurazione

INDICE

- 1 - DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**
- 2 - BENI ASSICURATI – ESCLUSIONI – VALORI DEI BENI ASSICURATI E CRITERI DI INDENNIZZO**
 - **Serre**
 - **Ombrai**
 - **Reti antigrandine**
 - **Attrezzature ed Impianti**
- 3 - DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI**
- 4 - NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**
- 5 - NORME SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

1 - DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le seguenti DEFINIZIONI hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

- Appendice:** Atto che sancisce una modifica dei termini contrattuali intervenuta in corso di contratto. Esso è soggetto alle medesime regole del contratto stesso.
- Assicurato:** La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicuratore:** La Società che sottoscrive la polizza.
- Società:** La società Generali S.p.a. con sede in Via Marocchessa n.14 – 31021 Mogliano Veneto (TV).
- Certificato/Richiesta di assicurazione:** Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici del Contraente e/o Assicurato, i dati necessari all'identificazione dei beni assicurati, le garanzie scelte ed i relativi premi e tutti gli altri dati necessari alla gestione del contratto nonché le dichiarazioni del Contraente.
- Contraente:** La persona fisica o giuridica che, insieme all'Assicuratore, sottoscrive la polizza, ed a cui, in generale, fanno riferimento gli obblighi che derivano dalla stessa.
- Parti:** Il Contraente e la Società.
- Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, il Certificato/Richiesta di assicurazione, eventuali Clausole Particolari.
- Periodo di assicurazione:** Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
- Premio:** Importo dovuto dal Contraente per ottenere la copertura dei rischi contrattualmente pattuiti, per un periodo determinato di tempo.
- Danno materiale:** Deterioramento o distruzione totale o parziale di un oggetto o cosa.
- Franchigia:** Somma contrattualmente stabilita che in caso di danno e per ogni sinistro verrà detratta dall'indennizzo. Quando l'ammontare dei danni eccede il limite di indennizzo, la franchigia sarà dedotta dalla somma corrispondente al limite d'indennizzo.
- Indennizzo:** Somma liquidata dalla società in caso di sinistro.
- Partita:** Raggruppamento di uno o più beni assicurati, singolarmente identificati o considerati nel loro insieme, per il quale viene indicata nel Certificato di assicurazione una somma complessivamente assicurata e per il quale vengono scelte determinate garanzie anch'esse indicate nel Certificato di assicurazione.
- Regola Proporzionale:** Norma del Codice Civile (art. 1907) che stabilisce che in caso di danno subito da un bene, assicurato per un valore inferiore al suo valore al momento del sinistro determinato secondo criteri contrattualmente stabiliti, l'indennizzo spettante a termini di polizza sarà ridotto in proporzione diretta al rapporto fra i due valori.
- Scoperto:** Quota percentuale del danno liquidabile che, a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato.

- Sinistro:** Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.
- Sinistro Parziale:** Sinistro in cui il valore di riparazione del bene sia inferiore al valore del bene stesso, in base ai criteri di valutazione applicabili ad ogni partita.
- Sinistro Totale:** Sinistro in cui il valore di riparazione del bene sia superiore o uguale al valore del bene stesso, in base ai criteri di valutazione applicabili ad ogni partita.
- Somma Assicurata:** La somma assicurata è l'importo concordato tra il Contraente/Assicurato e l'Assicuratore e rappresenta l'indennizzo massimo dovuto dall'Assicuratore, nonché la base per il calcolo del premio. La somma assicurata viene documentata nel certificato/richiesta di assicurazione e dovrebbe corrispondere al valore assicurato dei beni.
Se il valore attuale della serra è inferiore al 40% del suo Valore a Nuovo, la Somma assicurata è quella d'uso. Il valore allo stato d'uso è calcolato detraendo dal Valore a Nuovo della serra, il suo deprezzamento dovuto al grado di vetustà, al grado di usura e ad ogni altra circostanza influente.
- Sottoassicurazione:** Si ha sottoassicurazione se, al momento del sinistro, la somma assicurata è inferiore al Valore a Nuovo. In questo caso l'assicuratore risponde del danno in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata ed il Valore a Nuovo.
- Valore a Nuovo:** Rappresenta il minore importo necessario per riacquistare, ricostruire o per rimpiazzare nella medesima località il bene sinistrato con un bene dello stesso tipo e della stessa qualità, caratteristiche costruttive, uso o equivalenti per rendimento economico.
- Valore Commerciale:** Valore di un bene in comune commercio, inclusi gli oneri fiscali.
- Valore Intero:** Valore che deve necessariamente corrispondere al valore dei beni assicurati. Qualora non venga correttamente calcolato il valore dei beni, si rischia di incorrere in un problema di sottoassicurazione, con conseguente applicazione della regola proporzionale.
- Valore Reale:** Il valore allo stato d'uso ovvero: il costo di rimpiazzo di un bene sinistrato con un bene uguale o equivalente per qualità, caratteristiche costruttive, uso e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e manutenzione, natura, qualità, uso, rendimento ed ogni altra circostanza influente.
- Valore di Recupero:** Valore, al giorno del sinistro, dei residui o dei pezzi del bene danneggiato ancora utilizzabili in qualche maniera o come rottami.

2 - BENI ASSICURATI – ESCLUSIONI – VALORI DEI BENI ASSICURATI E CRITERI DI INDENNIZZO

SERRE

BENI ASSICURATI

Sono comprese nella tipologia Serre tutte le costruzioni fissate a terra, costruite con strutture portanti verticali in metallo e copertura in vetro, temperato e non, oppure in materiale plastico rigido, policarbonato oppure in film plastico doppio o singolo (tunnel), chiuse da tutti i lati, o anche prive di tutti i laterali, destinate alla protezione o alla produzione di piante sfruttando l'irraggiamento solare attraverso pareti traslucide.

Tutte le strutture devono essere fissate al terreno mediante una delle seguenti modalità:

- piastre interrate ad almeno cm. 50, di dimensioni minime cm. 25x25 e spessore minimo cm. 2,5-, ai quali sono ancorate le strutture portanti verticali;
- basamenti in muratura o cemento;
- plinti di cemento;
- ancore ad elica profonde almeno 50 cm.

Sono considerate rispondenti ai requisiti richiesti le costruzioni che rispondono alle condizioni costruttive rispondenti alle norme in vigore.

La serra deve rispondere alle condizioni costruttive previste dalle norme in vigore al momento della costruzione. Ai fini della classificazione del rischio, le Serre sono ascrivibili alla tipologia indicata nel Certificato di assicurazione in funzione del tipo di copertura. A tale effetto le Serre si considerano distinte tra:

- **Serre di tipo S1:** Serre fisse in struttura metallica con copertura in vetro temperato,
- **Serre di tipo S2:** Serre fisse in struttura metallica con copertura in vetro non temperato, policarbonato, materiali plastici rigidi,
- **Serre di tipo S3.1:** Serre fisse, tunnel in struttura metallica con copertura in doppio film plastico,
- **Serre di tipo S3.2:** Serre fisse in struttura metallica con copertura in film plastico singolo.

Sono comprese nel concetto di serra:

- **l'avanserra:** costruzione generalmente contigua alla serra e ad essa simile con coperture sempre in materiale traslucido utilizzata per la protezione delle piante e/o dell'attrezzatura tecnica necessaria al funzionamento della serra;
- **le vetrate:** i vari tipi di vetrate in materiale vetroso minerale o acrilico che servono alla copertura ed al rivestimento della serra;
- **il materiale plastico o sintetico:** materiale di copertura o di rivestimento in lastre di plastica rigida o curvabile a freddo, films plastici flessibili, materiale d'isolamento in film plastico, schermi in plastica;
- **il locale tecnico:** costruzione, contigua o non alla serra, dove sono situati:
 - le installazioni necessarie alla produzione delle piante o al funzionamento della serra, quali: riscaldamento, fertilizzazione, pompaggio d'acqua, impianto di trasformazione elettrica, ecc.;
 - gli impianti di preparazione, trattamento e spedizione dei prodotti della serra.

Il locale tecnico deve essere costruito secondo le norme in vigore al momento della costruzione, sia se è realizzato in muratura sia se è costituito da una struttura metallica.

Le attrezzature e gli impianti rientrano nel concetto di serra, esclusivamente quando sono fissati o ancorati stabilmente alla struttura della serra o anche mobili se sono necessari alla produzione delle piante o al funzionamento della serra.

ESCLUSIONI

Non sono compresi nella tipologia Serre:

- 1) le costruzioni con intelaiatura di legno;
- 2) tutte le costruzioni precarie;
- 3) i tunnels con film semplice;
- 4) serre da giardino privato;
- 5) serre per la vendita di piante ornamentali e fiori;
- 6) serre d'esposizione aperte al pubblico anche senza la vendita;

- 7) tutti gli edifici o locali oltre ai locali tecnici o gallerie quando non contengono attrezzature o impianti necessari al funzionamento della serra o alla protezione delle piante nella serra.

VALORI DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo Valore a Nuovo, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno si determina:

PER LE STRUTTURE PORTANTI:

deducendo il valore dei residui dalla spesa necessaria per costruire a Nuovo le parti delle Serre distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, ubicazione, a condizione che le Serre vengano ricostruite entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

L'Assicurato, dopo la sottoscrizione dell'atto amichevole di liquidazione o bollettino di campagna, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità, potrà chiedere il pagamento della parte di indennizzo spettante entro il limite del valore reale della serra al momento del sinistro.

L'eventuale restante parte d'indennizzo determinata secondo i criteri di cui sopra (Valore a Nuovo), sarà corrisposta entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione.

PER I MATERIALI DI COPERTURA PLASTICI O SINTETICI:

in base al loro Valore Reale al giorno del sinistro applicando un coefficiente di degrado per vetustà calcolato come qui di seguito:

Per i films plastici:

| Film plastici | Anni → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| A uno strato con 2 anni di garanzia | | 50 | 75 | 100 | | | | | | | |
| A uno strato con 3 anni di garanzia | | 0 | 30 | 60 | 75 | 95 | | | | | |
| A uno strato con 4 anni di garanzia | | 0 | 20 | 40 | 60 | 75 | 85 | 90 | | | |
| A uno strato con 5 o più anni di garanzia | | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 75 | 85 | 90 | | |
| A due strati con 3 anni di garanzia | | 0 | 20 | 40 | 60 | 75 | 95 | | | | |
| A due strati con 4 anni di garanzia | | 0 | 10 | 20 | 40 | 60 | 75 | 85 | 90 | | |
| A due strati con 5 o più anni di garanzia | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 90 |

Per qualunque tipo di film plastico, è ammesso un periodo massimo di sei mesi tra l'acquisto (data della fattura) e la posa in opera.

PER IL MATERIALE DI COPERTURA VETROSO:

in base al valore di rimpiazzo con identico materiale (compresa mano d'opera di montaggio e rimozione) senza applicazione di alcuna vetustà.

PER LE ATTREZZATURE ED IMPIANTI:

L'ammontare del danno si determina:

- In caso di Sinistro Totale in base al valore di rimpiazzo con identico materiale (compresa mano d'opera di montaggio e rimozione), deducendo da detto valore l'eventuale Valore di Recupero.

- In caso di Sinistro Parziale verranno indennizzate le spese di riparazione ovvero il costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le tasse eventualmente non recuperabili con il limite del Valore Reale del bene.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più fabbricato o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare, del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dagli esperti da essi nominati.

OMBRAI

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella tipologia - **Ombrai S10** tutte le strutture fissate a terra destinate alla protezione e ombreggiatura delle piante e degli impianti produttivi, costruite con strutture portanti verticali in metallo e copertura in rete telo e/o teli ombreggianti.

Le strutture ombreggianti devono avere dei montanti fissati al suolo, possono inoltre avere dei traversi collegati con opportuni giunti, oppure dei cavi tiranti ancorati lateralmente a terra con opportuni picchetti o altro sistema di ancoraggio.

Classificazione del rischio

Ai fini della classificazione del rischio, gli Ombrai si considerano suddivisi in:

Impianti di classe A – tutti gli impianti dotati di attestato tecnico rilasciato dalla ditta costruttrice.

Impianti di classe B – tutti gli impianti non dotati di attestato tecnico rilasciato dalla ditta costruttrice.

ESCLUSIONI

Non sono compresi nella tipologia Ombrai:

- 1) le strutture con intelaiatura di legno;
- 2) tutte le strutture precarie;
- 3) le strutture da giardino privato;
- 4) tutte le strutture che non siano utilizzate esclusivamente per la protezione ed ombreggiatura degli impianti produttivi;
- 5) strutture destinate alla copertura di produzioni in esposizione aperte al pubblico per la vendita di piante.

VALORI DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base al relativo Valore Intero, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato dichiara corrispondenti a tale valore.

L'ammontare del danno si determina:

PER LE STRUTTURE PORTANTI DEGLI OMBRAI:

deducendo il valore dei residui dalla spesa necessaria per costruire a Nuovo le parti delle strutture portanti distrutte per riparare quelle soltanto danneggiate, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, ubicazione, a condizione che le strutture portanti vengano ricostruite entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.

L'Assicurato, dopo la sottoscrizione dell'atto amichevole di liquidazione, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità, potrà chiedere il pagamento della parte di indennizzo spettante entro il limite del valore reale della struttura portante al momento del sinistro.

L'eventuale restante parte d'indennizzo determinata secondo i criteri di cui sopra (Valore a Nuovo), sarà corrisposta entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione.

PER I MATERIALI DI COPERTURA OMBREGGIANTE:

in base al loro Valore Reale al giorno del sinistro applicando un coefficiente di degrado per vetustà calcolato come qui di seguito:

Per i materiali di copertura degli ombrai:

| Materiali copertura ombreggiante Anni → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|
| Con 3 anni di garanzia | 0 | 30 | 60 | 90 | 95 | | | | | |
| Con 4 anni di garanzia | 0 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | | | | |
| Con oltre 4 anni di garanzia | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 95 | | | |

Per le coperture degli ombrai è ammesso un periodo massimo di sei mesi tra l'acquisto (data della fattura) e la posa in opera.

RETI ANTIGRANDINE

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella tipologia - **Reti Antigrandine S04** (Impianto di Difesa Attiva):

Tutto il sistema di palificazione, le reti di protezione, i cavi utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detto impianto di difesa attiva, nulla escluso né eccettuato.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- 1) alle piante ed agli impianti produttivi protetti, salvo che non siano diversamente assicurati;

- 2) causati alle reti di protezione, nonché ai relativi accessori, per usura;
- 3) causati da lacerazione e/o strappi alle reti, salvo il caso in cui siano riscontrabili danni indennizzabili sul restante impianto di protezione antigrandine in misura superiore alla franchigia applicata;
- 4) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 5) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 6) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- 7) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche;
- 8) di furto delle cose assicurate;
- 9) indiretti quali mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 10) causati da gelo e brina,
- 11) causati da fumi, gas, vapori;
- 12) causati da semplici bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che non siano diversamente assicurati;
- 13) causati da frane o smottamenti ancorché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza;
- 14) causati da inondazioni, alluvioni e frane.

VALORI DEI BENI ASSICURATI E CRITERI D'INDENNIZZO

Ad ogni effetto contrattuale, il valore dei beni assicurati si determina in base alle norme delle Condizioni Speciali, e l'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato dichiara corrispondenti a tale valore.

Condizione applicabile alle "Reti Antigrandine" con età **pari o inferiore a cinque anni**.

Premesso che per "Valore a Nuovo" si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti contraenti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a Nuovo" alle seguenti condizioni:

- in caso di sinistro si determina separatamente per ogni cosa assicurata:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa condizione di "Valore a Nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla precedente lettera a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".
- agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale) il supplemento di indennità per ogni cosa assicurata qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a Nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a Nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
- In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- Il pagamento del supplemento di indennità non può essere eseguito prima che sia terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area nella quale si trovano le cose danneggiate o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell'Assicurato a condizione che non ne derivi aggravio per l'Assicuratore e che la ricostruzione e/o il rimpiazzo avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Condizione applicabile alle "Reti Antigrandine" con età **superiore a cinque anni**.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato in base al relativo valore allo stato d'uso dell'impianto al momento del sinistro, determinato applicando le seguenti percentuali minime di degrado:

- 15% per ogni anno, per le reti di colore bianco o colorate, a decorrere dal 6° anno di età;
- 10% per ogni anno, per le reti di colore nero o grigio scuro, a decorrere dal 6° anno di età;
- 5% per ogni anno, per le placchette e gli elastici, a decorrere dal 6° anno di età;

- 3% per ogni anno, per i pali, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per ogni altra voce di costo non elencata, a decorrere dal 6° anno di età.

In ogni caso, il valore indennizzato degli enti non potrà essere inferiore al 20% del Valore a Nuovo, fermo restando quanto disposto all'art.9 – *Forma d'assicurazione*, in deroga alla regola proporzionale.

ATTREZZATURE ED IMPIANTI

BENI ASSICURATI

Sono compresi nella tipologia Attrezzature ed impianti:

Tutte le attrezzature ed impianti fissi o mobili che si trovano all'interno della serra assicurata, necessari ed indispensabili al funzionamento della serra ed alla produzione delle piante, quali:

- impianti di riscaldamento, irrigazione o fertilizzazione,
- schermi d'isolamento termico, ombreggiatura, oscuramento,
- apparecchi elettrici o elettronici,
- computers di processo,
- materiale di manutenzione, smistamento, condizionamento e disinfezione;
- supporti per le colture sospesi da terra (mensole),
- utensili manuali che servono alla coltura ed alla manutenzione degli impianti della serra.

Tutte le attrezzature ed impianti fissi che si trovano fuori della serra assicurata indispensabili al funzionamento della serra o alla produzione delle piante, quali:

- cisterne di stoccaggio di idrocarburi liquidi o gassosi,
- cisterne di fertilizzante liquido,
- riserve di CO₂,
- pompe sommerse,
- stazioni di pompaggio dell'acqua,
- trasformatori elettrici.

ESCLUSIONI

Tutte le attrezzature ed impianti fissi o mobili che si trovano dentro o fuori della serra assicurata che non sono indispensabili al funzionamento della serra o alla produzione delle piante, quali ad esempio:

- trattori e/o muletti;
- attrezzatura per invasare le piante;
- impianti di preparazione, trattamento e spedizione dei prodotti della serra.

Indipendentemente da qualsiasi causa, non si assicurano i danni causati da usura, uso inappropriato del bene, negligenza ed errori che siano riconducibili ad una erronea manutenzione così come i danni a dispositivi di illuminazione, tubi catodici e resistenze elettriche aperte.

3 - DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

| | |
|--|---|
| GRANDINE | Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili. |
| VENTO FORTE, TROMBE D'ARIA, URAGANI | Fenomeno ventoso che produce effetti meccanici sui beni assicurati, diretti o per l'urto di un corpo rovesciato o proiettato dal vento, quando la violenza che caratterizza l'evento atmosferico sia riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati e non. |
| ECESSO DI NEVE | Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio che cadono sotto forma di fiocchi o di granuli che arrechi effetti meccanici determinati sui Beni assicurati. |
| FULMINE | Violenta scarica elettrica atmosferica di brevissima durata, che si produce fra una nube e la superficie terrestre, o fra nube e nube o, più frequentemente, nell'interno di una stessa nube, con manifestazioni visive (<i>lampo</i>) e sonore (<i>tuono</i>) generalmente molto vistose. |
| ECESSO DI PIOGGIA | Precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge non inferiori a 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm riferita nell'arco di 3 ore. |
| PIOGGE ALLUVIONALI | Eventi alluvionali verificatisi a seguito di fenomeni meteorologici caratterizzati da intense precipitazioni. Per intense precipitazioni si intendono le piogge che raggiungono i limiti previsti per l'Eccesso di pioggia. |
| DATI AGROMETEOROLOGICI: | <p>In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (O.M.M.), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti, non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.</p> <p>Nel caso di Piogge alluvionali, il superamento dei limiti previsti nel caso di eccesso di pioggia, può essere riscontrato anche a monte della zona di interesse, entro un raggio di 10 km lineari.</p> <p>Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di pioggia e conseguentemente per le Piogge alluvionali, rispetto ai dati di area sopra indicati.</p> |

4 - NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato/richesta di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera tipologia di bene aziendale in garanzia, per prodotto e comune.

Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio, comprensivo delle imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nel contratto di polizza collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato/richesta di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso espressamente indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato/richesta di assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali: **Per la grandine, Vento forte, Uragano, Tromba d'Aria, Fulmine, Piogge alluvionali, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello della notifica;**

Nella garanzia per Fulmine sono comprese tutte le problematiche che possono manifestarsi nel funzionamento di impianti elettrici, macchine elettriche, apparecchi e circuiti elettrici, quadri elettrici di comando, schede elettroniche in conseguenza dell'evento Fulmine, quali: sovratensioni o sottotensioni, scariche di corrente, cortocircuiti o sbalzi di tensione.

Nel caso di rinnovo con la copertura assicurativa del precedente anno, sottoscritta entro il 31 gennaio dell'anno corrente, la garanzia si intende prestata senza soluzione di continuità.

Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'Agente o Intermediario alla Società con lettera raccomandata, email, posta elettronica certificata (PEC), telegramma o fax.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato/richesta di assicurazione.

La notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato/richesta di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente, entro 10 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa il 31 dicembre, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali.

Art.3 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) danni provocati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) danni provocati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) danni provocati da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni provocati da incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa.

Art. 4 - Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purchè comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i beni assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione le strutture e gli impianti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 8 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro, mentre verrà comunque considerato ai fini del calcolo dell'eventuale soglia di accesso al risarcimento.

Art. 7 - Riduzione della somma assicurata e del premio

Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima della cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del valore indicato nel certificato/richesta di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di comunicazione scritta della richiesta alla Società fino alla data di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul certificato/richesta di assicurazione.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il bene sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purchè non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società o all'Intermediario al quale è assegnato il certificato/richesta di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino ad avvenuta liquidazione del danno senza averne, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le strutture e gli impianti assicurati.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 9 - Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma

di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti. La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai valori dichiarati nel certificato/richiesta di assicurazione, nei limiti fissati nella Polizza Collettiva per i singoli beni. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato dei beni. Il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna di constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sui beni assicurati, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita o come diversamente previsto nelle Condizioni Speciali, deve essere effettuata in base ai valori assicurati riportati nel certificato/richiesta di assicurazione.

Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e/o del limite di indennizzo, così come indicato nelle Norme Speciali che regolano l'assicurazione.

Art. 10 - Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo al valore dei beni assicurati, e alla loro precisa ubicazione;
- c) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- d) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- e) accertare, nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione, se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna o verbale di perizia, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a eccesso di assicurazione se il valore del bene assicurato, è superiore a quello reale.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo non è vincolante l'entità della franchigia indicata dal perito sul bollettino di campagna. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 11 - *Perizia d'appello* - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato/richiesta di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 11) - *Perizia d'appello* - la perizia diviene definitiva.

Copia del documento sarà consegnata o spedita al Consorzio entro tre giorni, escluso i festivi, successivi a quello della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, il bollettino verrà inviato all'Assicurato a mezzo PEC oppure al domicilio dell'Assicurato, come sopra indicato.

Art. 11 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello facendone richiesta alla Direzione della Società - Ramo Grandine mediante telegramma o PEC e all'intermediario assicurativo, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito avente i requisiti previsti dall'art.9 - *Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno*. La mancanza della nomina del proprio perito o la mancanza dei requisiti previsti dall'art.9 - *Norme per la rilevazione del danno e per la quantificazione del danno*, comporta la decadenza della richiesta di appello.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro cinque giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se

sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 12 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il bene assicurato per il quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art.8 -*Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.*

Art. 13 - Norme per la perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il nuovo bollettino di campagna o verbale di perizia in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 -*Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione.*

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente.

Art. 17 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza collettiva assicurativa

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri.

Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 19 - Comunicazioni fra le Parti

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.

Art. 20 - Rinnovo del Contratto e Periodo di assicurazione

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti.

Per gli assicurati che hanno già sottoscritto, nel corrente anno, polizze a copertura delle garanzie oggetto del presente contratto e che provvederanno al rinnovo delle stesse entro 30 giorni dalla scadenza, la copertura assicurativa si intenderà resa senza soluzione di continuità.

5 - NORME SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SERRE

Art.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare i Danni Materiali e diretti causati ai Beni assicurati, da una o più delle seguenti avversità atmosferiche, se espressamente indicate sul certificato/riciesta di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Grandine, Vento forte, Trombe d'aria, Uragani, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Fulmine, Piogge alluvionali

Sono altresì garantite:

LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese giustificate di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria, pompaggio, disinfestazione, in occasione di un sinistro garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità.

Art. 2 – RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni della "Polizza convenzione", sono esclusi i danni subiti da:

- 1) serre in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;
- 2) reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate alla serra;
- 3) opere e le costruzioni di qualsiasi genere e natura che si trovano fuori delle serre e che non servono al loro funzionamento;
- 4) linee e reti elettriche o telefoniche sia aeree che interrate, esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 5) reti di fornitura di acqua, gas, calore nelle loro parti esterne alla serra, alla galleria o al locale tecnico;
- 6) qualsiasi attrezzatura o impianto che si trovano in una costruzione non garantita o non indicata nel Certificato/Richiesta di assicurazione.

Per quanto riguarda il **VENTO FORTE e la NEVE** i danni causati:

- 7) alle serre in corso di costruzione o di rifacimento, non completamente chiuse;
- 8) alle attrezzature, agli impianti, ai materiali e scorte varie che si trovano fuori della serra o dalla galleria;
- 9) alle attrezzature o impianti di qualsiasi genere e natura che non servono al funzionamento della serra;
- 10) alle Colture all'interno della serra;
- 11) da allagamenti, inondazioni, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, se non espressamente inseriti tra le garanzie ammesse.

I danni dovuti a:

- 12) utilizzazione di dispositivi d'aspersione della serra come lotta contro il gelo;
- 13) gelo e brina;
- 13) valanghe e slavine;
- 14) shock termico, vale a dire lo scarto di temperatura tra l'esterno e l'interno della serra.

Art.3 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma Assicurazione a Valore Intero, ed il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole Partite interessate dal sinistro.

Il calcolo del danno verrà effettuato Partita per Partita secondo i criteri previsti per ciascuna Partita colpita.

La Regola Proporzionale si applicherà soltanto se al momento del sinistro il valore di tutti i beni di ciascuna Partita, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la Partita stessa. Se detto limite risultasse superato, la Regola Proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

Per le serre l'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale della serra danneggiata.

Ad ogni sinistro coperto da questo gruppo di garanzie, verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di €.500,00 Euro ed un massimo di 5.000,00 Euro.

L'indennizzo spettante terrà conto del seguente sottolimito:

- per le serre di tipo S1 e S2, il limite di indennizzo corrisposto dalla Società per il rimborso dei danni indiretti, non potrà essere superiore al 20% del Danno Materiale diretto alle serre.

OMBRAI

Art.4 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare i Danni Materiali e diretti causati ai Beni assicurati, da una o più delle seguenti avversità atmosferiche, se espressamente indicate sul certificato/richiesta di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Grandine, Vento forte, Trombe d'aria, Uragani, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Fulmine, Piogge alluvionali.

Sono altresì garantite:

LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese giustificate di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria, pompaggio, disinfestazione, in occasione di un sinistro garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità.

Art.5 – RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni della "Polizza convenzione", sono esclusi i danni subiti da:

- 1) ombrai in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;
- 2) reti di smaltimento delle acque piovane o di fertilizzazione se non sono incorporate all'ombraio;
- 3) attrezzature, opere o impianti di qualsiasi genere e natura che non servono al funzionamento degli ombrai;
- 4) linee e reti elettriche o telefoniche sia aeree che interrate, esterne all'ombraio;

Per quanto riguarda il **VENTO FORTE e la NEVE** i danni causati:

- 5) agli ombrai in corso di costruzione o di rifacimento, non completamente ultimati;
- 6) alle colture protette dall'ombraio;
- 7) da allagamenti, inondazioni, rigurgiti di fogna, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, se non espressamente inseriti tra le garanzie ammesse.

I danni dovuti a:

- 8) utilizzazione di dispositivi d'aspersione come lotta contro il gelo;
- 9) gelo e brina;
- 10) valanghe e slavine.

Art.6 - FORMA D'ASSICURAZIONE E LIMITI D'INDENNIZZO

La garanzia è prestata nella forma Assicurazione a Valore Intero, ed il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole Partite interessate dal sinistro.

Il calcolo del danno verrà effettuato Partita per Partita secondo i criteri previsti per ciascuna Partita colpita.

La Regola Proporzionale si applicherà soltanto se al momento del sinistro il valore di tutti i beni di ciascuna Partita, eccede di oltre il 20% la somma assicurata per la Partita stessa. Se detto limite risultasse superato, la Regola Proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.

L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale dell'ombraio danneggiato.

Per gli Impianti di classe "A", ad ogni sinistro coperto da questo gruppo di garanzie, verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di €.500,00 ed un massimo di €.5.000,00-.

Per gli Impianti di classe "B", ad ogni sinistro coperto da questo gruppo di garanzie, verrà applicato uno scoperto del 20% del danno indennizzabile, con un minimo non indennizzabile di €.1.000,00 ed un massimo di €.7.000,00-.

L'indennizzo corrisposto dalla Società per il rimborso dei danni indiretti, di demolizione e sgombero, non potrà essere superiore al 20% del Danno Materiale diretto pagabile a termini di polizza.

RETI ANTIGRANDINE

Art.7 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare i Danni Materiali e diretti causati ai Beni assicurati, da una o più delle seguenti avversità atmosferiche, se espressamente indicate sul certificato/richiesta di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Grandine, Vento forte, Trombe d'aria, Uragani, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Fulmine, Piogge alluvionali

Sono altresì garantite:

LE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Le spese giustificate di demolizione, sgombero, recinzione provvisoria, pompaggio, disinfestazione, in occasione di un sinistro garantito, così come le spese di misure cautelari imposte dall'Autorità e quelle per i danni non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare il danno.

Art.8 – RISCHI ESCLUSI

Oltre le esclusioni della "Polizza convenzione", sono esclusi i danni subiti da:

- 1) reti antigrandine con impianto in corso di costruzione fino alla consegna dei lavori o fino alla loro effettiva utilizzazione se iniziata prima della consegna;
- 2) attrezzature, opere o impianti di qualsiasi genere e natura che non servono al funzionamento dell'impianto di rete antigrandine;

Per quanto riguarda il **VENTO FORTE e la NEVE** i danni causati:

- 3) agli impianti di rete antigrandine in corso di costruzione o di rifacimento, non completamente ultimati;
- 4) alle colture protette dalle reti antigrandine;

I danni dovuti a:

- 5) utilizzazione di dispositivi d'aspersione come lotta contro il gelo;
- 6) gelo e brina;
- 7) valanghe e slavine.

Art.9 - FORMA D'ASSICURAZIONE

La garanzia è prestata nella forma Assicurazione a Valore Intero, ed il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro non potrà essere superiore alle somme assicurate per le singole Partite interessate dal sinistro.

Il calcolo del danno verrà effettuato Partita per Partita secondo i criteri previsti per ciascuna Partita colpita. La Regola Proporzionale si applicherà soltanto se al momento del sinistro il valore dei beni di ciascuna Partita, eccede di oltre il 10% la somma assicurata per la Partita stessa. Se detto limite risultasse superato, la Regola Proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale. L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del Valore Reale dell'impianto di rete antigrandine danneggiato.

Art.10 – FRANCHIGIA E LIMITI D'INDENNIZZO

Ad ogni sinistro risarcibile coperto da questo gruppo di garanzie, verrà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile per ciascuna partita/lotto indicata nel Certificato/Richiesta di assicurazione, col minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 2.000,00-.

In caso di sinistro causato da uno o più dei seguenti casi considerati **aggravamento di rischio**, verrà applicato uno scoperto del 20% del danno indennizzabile per ciascuna partita assicurata indicata nel Certificato/Richiesta di assicurazione, col minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 3.000,00-.

Elenco dei casi considerati aggravamento del rischio:

- a) utilizzo di pali in legno usati e/o di essenza di castagno;
- b) distanza tra pali sul filare superiore ai 13 metri;
- c) ancoraggi di testata con profondità inferiore a 80 cm;
- d) ancoraggi laterali esterni di pali in cemento distribuiti su meno del 40% dei pali delle file;
- e) ancoraggi laterali esterni di pali in cemento a distanza minore di 60 cm. del filo dal palo medesimo;
- f) utilizzo di materiali e realizzazioni ritenuti non adeguati per il fine cui è destinata la Struttura Aziendale – Reti Antigrandine di protezione;
- g) utilizzo di film plastici di rivestimento a protezione della pioggia.

Detto scoperto applicato per aggravamento di rischio, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; L'indennizzo corrisposto dalla Società per il rimborso dei danni indiretti, di demolizione e sgombero, non potrà essere superiore al 10% del Danno Materiale diretto pagabile a termini di polizza.